



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 143 del 27-12-2017

### OGGETTO

Liquidazione diritti di rogito vicesegretario comunale

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 29-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che

- L'art.10 del D.L. n. 90 del 24.06.2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114 dell'11.08.2014, ha innovato la precedente disciplina in materia di diritti di segreteria e diritti di rogito;
- Il comma 2 del predetto art.10 ha sostituito la norma di cui al 2° comma dell'art. 30 della legge 15.11.1973, n. 734, disponendo che *“Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al Comune o alla Provincia”*;
- l'art. 10 co. 2-bis del D.L 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973, come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*;

**Preso Atto che** la nuova normativa ha previsto dunque l'attribuzione dei diritti di segreteria, conseguenti alla stipula degli atti di rogito nei confronti dei segretari comunali che operano in comuni privi di personale con qualifica dirigenziale ovvero che non siano inquadrati quali dirigenti degli enti, escludendo invece i diritti di rogito per i Segretari Comunali operanti nei Comuni più grandi, dove sono presenti i dirigenti;

**Considerato** che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *“alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C”*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente

qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

**Ritenuto** che tale secondo orientamento, oltre ad apparire più rispondente al testo della norma in argomento, è stato peraltro suffragato dalle numerose sentenze sopra citate che in questi giorni sono state pronunciate da diversi Giudici del lavoro sopra citati, che hanno evidenziato (per tutte il Tribunale di Milano nella sentenza n. 1539/2016 ) che: *La letterale applicazione della norma che, nella sua chiarezza non necessita di alcuna interpretazione, non può che condurre all'accoglimento delle ragioni di parte ricorrente"....Le considerazioni svolte dalla Corte dei Conti, potrebbero, in linea di principio, essere condivisibili laddove attribuiscono un rilievo preminente all'interesse pubblico rispetto all'interesse del singolo segretario, tuttavia paiono offrire un'interpretazione della norma che mal si concilia con il dettato normativo. In sostanza, nell'intento di salvaguardare beni pur meritevoli di tutela, finisce per restringere il campo di applicazione della norma compiendo un'operazione di chirurgia giuridica non consentito nemmeno in nome della res pubblica".*

#### **Vista**

- la nota prot. n. 11347 del 27/05/2016 con la quale il Vicesegretario comunale, dott.ssa Italia Katia Bocchino, non titolare di posizione organizzativa, ha chiesto la liquidazione dei diritti di rogito introitati dall'Ente in riferimento al contratto di appalto rep. n. 6/2015 rogato in data 23/10/2015, nell'esercizio delle funzioni di Segretario reggente in virtù di decreto sindacale prot. n. 21612/15;
- la nota prot. 27788 del 12/12/2017 con la quale il medesimo dipendente nel sollecitare la liquidazione in questione assumeva formale impegno alla restituzione nella ipotesi della sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 10, comma 2 bis, del D.L. n. 90/2014- comma introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014;

**Tenuto conto** che nel Comune di Atripalda non vi sono dipendenti di qualifica dirigenziale e che il limite del *"quinto dello stipendio in godimento"* del segretario comunale nell'anno 2015 non è stato superato;

**Considerato** che il possibile contenzioso a cui si esporrebbe l'ente negando al segretario ed al vicesegretario la richiesta di liquidazione avrebbe con tutta probabilità esito negativo, e comporterebbe anche un ulteriore esborso finanziario per le necessarie spese legali.

#### **Richiamati:**

- il parere n. 49/2016 della Corte dei Conti Liguria ed il parere n. 90/2016 della Corte dei Conti Marche che riconoscono i diritti di rogito ai vicesegretari, indipendentemente dalla spettanza ai Segretari comunali;
- le disposizioni contrattuali di riferimento (art. 11 CCNL 9/5/2006), sui diritti di rogito al vicesegretario non dirigente, non abrogate dalla novella contenuta nel D.L 90/14;

**Verificato** e constatato che questo Ente ha introitato nelle casse comunali diritti di rogito pari complessivamente ad €. **3.558,33** relativamente al periodo dal 01.10.2015 al 31.12.2015;

**Preso Atto che**

- in via ordinaria alla liquidazione delle competenze in questione provvedeva prima il Responsabile del Settore I Amministrativo ed oggi il Responsabile del Settore VII Affari Generali;
- il Responsabile del Settore VII Affari Generali non può provvedere alla liquidazione in questione dovendo astenersi dalla adozione dell'atto perché direttamente interessato;

**Ritenuto** di provvedere alla liquidazione dei diritti di segreteria rimanendo a carico dell'Ente i relativi oneri previdenziali ed IRAP;

**Accertato** che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lettera a) – punto 2, D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009);

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 agosto 2017, esecutiva ai sensi di Legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2018 e 2019;

**Riconosciuta** la propria competenza a provvedere ai sensi del Decreto Sindacale n. 7/2017 del 19.06.2017, prot. 13728, con il quale sono state prorogate temporaneamente le funzioni di Responsabile del Settore I;

**Dato Atto** che ai sensi dell'articolo 147/bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Visto**

- Il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011;

*Per le motivazioni in premessa citate, che qui s'intendono richiamate e approvate*

**DETERMINA**

1. **Di Prendere atto** che nel periodo dal 01.10.2015 al 31.12.2015 (IV trimestre) il Comune di Atripalda ha riscosso la somma di €. **3.558,33** quali diritti di rogito sul contratto rep. n. 6/2015;

2. **Di Dare Atto** che i diritti di rogito riscossi nel IV trimestre 2015 per un importo di €.  
**3.558,33** possono essere liquidati in toto al vicesegretario comunale perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
3. **Di Liquidare**, alla luce delle osservazioni formulate in premessa, a favore della dott.ssa Italia Katia Bocchino, quale vicesegretario comunale e segretario reggente nel periodo considerato, la somma di €.  
3.558,33 spettanti a titolo di diritti di rogito sul contratto rep. n. 6/2015, stabilendo che si procederà al recupero di quanto liquidato ove sopravvengano differenti interpretazioni in ordine alla spettanza al segretario comunale titolare od al vicesegretario, quale segretario reggente, dei diritti di segreteria nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale di cui all'art. 10 co. 2-bis del D.L 90/2014;
4. **Di Dare Atto che:**
  - a. la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
  - b. il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
5. **Di Accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/200 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
6. **Di Dare Atto** che il presente provvedimento è pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune, ai fini di generale conoscenza, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009.=

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 24-01-2018

Il Responsabile del I SETTORE  
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (\*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 24-01-2018

Il Responsabile del I SETTORE  
Dott. De Giuseppe Paolo

**(\*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993**